

VERBALE DI INCONTRO DEL COMITATO DEI SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO

(Art. 11 dello Statuto Societario)

Il giorno ventisette del mese di aprile 2017, alle ore 19:00, presso la sede sociale di Lanciano (CH), Via Arco della Posta n. 1, si è tenuto l'incontro per la discussione dei seguenti argomenti:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

4) Atto di indirizzo al CdA sulla governance aziendale.

Assume la Presidenza il Presidente del Comitato, Sig. Giuseppe Finamore, il quale constata e fa constatare che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del vigente Statuto di Ecolan S.p.A., il Comitato unitario è composto da un rappresentante per ognuno dei seguenti soci affidanti i servizi del ciclo integrato dei rifiuti (Divisione "A"), individuato nella persona del Sindaco dell'Ente Locale socio, o di un suo delegato, i quali sono presenti/assenti, come di seguito evidenziato:

- 1) Massimiliano Berghella, Sindaco di Treglio (CH) - [presente] -
massimiliano.berghella@gmail.com;
- 2) Maurizio Bucci, Sindaco di Gamberale (CH) - [presente] - maurizio.bucci@yahoo.it;
- 3) Rocco Catenaro, Sindaco di San Vito Chietino (CH), quale Delegato del Comune di Fossacesia (CH) - [presente];
- 4) Giuseppe Finamore, Sindaco di Villa Santa Maria (CH) - [presente] -
pinofinamore@gmail.com;
- 5) Rocco Catenaro, Sindaco di San Vito Chietino (CH) - [presente];
- 6) Domenico D'Angelo, Sindaco di Pennadomo (CH) - [presente];
- 7) Cecilia Capuzzi, Delegato di Filetto (CH) - [presente];
- 8) Alfredo Salerno, Sindaco del Comune di Fallo (CH) - [presente];



9) Alfredo Salerno, Sindaco di Fallo (CH), quale Delegato del Comune di Lettopalena (CH) -
[presente];

~~10) Maurizio Bucci, Sindaco di Gamberale (CH), quale Delegato del Comune di Borrello (CH) -
[presente fino alle ore 19:25];~~

11) Giuseppe Finamore, Sindaco di Villa Santa Maria (CH), quale Delegato del Comune di
Colledimezzo (CH) - [presente];

12) Gianluca Primavera, Delegato di Guardiagrele (CH) - [presente].

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Fabio Ferrara, consulente di ECO.LAN.
S.p.A., coma da incarico conferito dal Comitato unitario, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del
Regolamento per il funzionamento del Comitato, nella seduta del 07/04/2017.

Si passa alla discussione del **primo punto** all'Ordine del Giorno, ovvero:

OMISSIS




OMISSIS

Si passa alla discussione del **quarto punto** all'Ordine del Giorno, ovvero:

4) Atto di indirizzo al CdA sulla governance aziendale.

Il Comitato unitario dei soci,

- 1) richiamato il D.Lgs. 175/16, ovvero il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” ed in particolare l’art. 11 dello stesso decreto che riguarda gli “Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico”
- 2) Considerato che ECO.LAN. S.p.A., a seguito anche dello sviluppo dell’azienda relativamente sia agli affidamenti da parte dei Comuni soci dei servizi di igiene urbana e sia delle implementazioni delle attività legate al recupero delle frazioni secche (ampliamento della



piattaforma) e della stessa FORSU (realizzazione impianto in fase di autorizzazione AIA) e quindi la necessità di essere guidata giornalmente da un Direttore Generale che attui le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Comitato unitario dei soci e dell'Assemblea;

3) Ritenuto di poter affidare proficuamente il ruolo di Direttore Generale al Dott. Massimo Ranieri, già Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società, per competenza tecnico amministrativa e per i risultati positivi già assicurati alla società nell'esercizio di dette cariche;

4) Ritenuto opportuno affidare il ruolo di Direttore Generale al Dott. Massimo Ranieri a tempo determinato, per un periodo di anni 5;

5) Considerato che non ci sono elementi ostativi sul piano sia delle inconfiribilità che delle incompatibilità come si rileva anche dal parere dell'avv. Zoppolato, di seguito riportato per costituire parte integrante del presente verbale:



ZOPPOLATO & ASSOCIATI
STUDIO-LEGALE

PROT. N° 05160/E

27 APR. 2017

AVV. MAURIZIO ZOPPOLATO
AVV. ANGELA CANTA

20121 MILANO
VIA DANTE, 14
TEL. 02. 89.043.1
FAX 02. 80.517.33

AVV. ALESSANDRO COMPARONI
AVV. LAURA PELIZZO
AVV. VALERIA FUSANO
AVV. LUCIA MARTEGANI

Milano, 27 aprile 2017

00193 ROMA

AVV. SANDOR DEL FABBRO
AVV. ORULIA LADDAGA
AVV. RICCARDO TORLASCIII
AVV. VALERIA CATALANO
AVV. ILENIA PAZIANI
DOTT. FEDERICO VACCARINO
DOTT. MARTA BIANCHETTI
DOTT. CHIARA MONTUORI
DOTT. DEBORAH BASILIO

VIA DEL MASCHERINO, 72
TEL. 06. 681.932.43
FAX 06. 681.344.43

OF COUNSEL
AVV. MARCO MAZZARELLI

Spett.le
Comitato Unitario
c/o ECO.LAN Spa
Via Arco della Posta, 1
66034 - Lanciano (CH)

A mezzo e-mail

Incarichi negli enti di diritto privato in controllo pubblico ed eventuale cumulabilità.

Spett.le Comitato,

facendo seguito alla Vostra cortese richiesta, esprimo le mie considerazioni in ordine alla questione postami, che mi pare così sintetizzabile: se, in relazione al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, al Presidente e Amministratore Delegato di Ecolan possa essere affidato anche l'incarico di Direttore Generale della Società.

*** **

I. Il Direttore Generale nelle società di capitali.

In ambito societario, il direttore generale è carica prevista dall'art. 2396 del Codice Civile; norma che, tuttavia, si limita a disciplinarne responsabilità, senza definire né la figura, né il perimetro dei compiti affidati.

La ricostruzione dei poteri e delle funzioni del direttore generale è così interamente affidata all'ambito interpretativo, che necessariamente individua il perimetro relativo al direttore generale quale risultato delle competenze non

segreteria@zoppolatoassociati.it
P.IVA 13286640159



Pagina 7 di 15

2017/133

ZOPPOLATO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

~~riferibili agli amministratori della società.~~

In questa prospettiva, è stato giudicato che la funzione del direttore generale differisce da quella di amministratore, ancorché affidata alla stessa persona, consistendo l'una nell'esecuzione delle disposizioni impartite dall'organo di gestione, l'altra nell'esercizio del potere di gestione (Cass. n. 28891/2008 e Cass. n. 8279/1987).

Compito fondamentale del direttore generale è, dunque, quello di dare esecuzione alla volontà dell'organo amministrativo; volontà alla cui formazione il direttore generale non concorre.

In ciò risiede l'elemento che caratterizza il direttore generale: rappresenta il vertice della struttura organizzativa, deputato all'attuazione degli indirizzi di gestione, che rientrano invece nella competenza esclusiva degli amministratori e alla cui definizione il direttore generale rimane estraneo (Cass. n. 12603/1999, nonché 13765/2007).

La diversa natura delle funzioni rispettivamente attribuite all'amministratore e al direttore generale di società - gestionali nel primo caso ed esecutive nel secondo - si riverbera sul regime della rappresentanza; nel senso che "il potere del direttore generale di rappresentare verso l'esterno la società ... può ritenersi sussistente soltanto se vi sia stata, in tal senso, una specifica attribuzione, statutaria o dell'organo amministrativo, o anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli" (Cass. 3848/2011).

Secondo un orientamento giurisprudenziale, il direttore generale avrebbe, in determinate condizioni, facoltà di discostarsi dagli indirizzi espressi dagli amministratori.

In tale prospettiva, il richiamo contenuto nell'art. 2396 c.c. alle norme sulla responsabilità degli amministratori consentirebbe di affermare che il

ZOPPOLATO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

direttore generale ha il potere-dovere di valutare la legittimità delle decisioni degli amministratori, prima di darvi esecuzione e di rifiutarsi di eseguire le decisioni degli amministratori giudicate illegittime (Cass. n. 26630/2015).

La posizione non è peraltro unanime; altro orientamento esclude che in capo al direttore generale possa ravvisarsi un simile potere, stante la sua posizione subordinata rispetto a quella degli amministratori (Trib. Roma, 28 settembre 2015).

*** ** *

II. Il regime delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nel D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Pur con le differenze testé evidenziate, la diversa natura dei poteri del direttore generale rispetto a quelli degli amministratori di società giustifica il peculiare regime delle incompatibilità e inconfiribilità di incarichi riservato dal D. Lgs. 39/2013 al direttore generale di società in controllo pubblico.

Se è vero infatti che il D. Lgs. 39/2013 include, fra gli incarichi rilevanti, gli "*incarichi amministrativi di vertice*", e fra questi la carica di direttore generale (art. 1, comma 2, lett. i); è però altrettanto vero che le preclusioni e i limiti all'assunzione di altre cariche previsti dalle disposizioni successive (Capo III e Capo IV del D. Lgs. 39/2013) non riguardano le società in controllo pubblico, ma solo gli enti pubblici, quali amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

*

Così, con particolare riferimento alla possibilità di conferimento di altre cariche al "*presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico*", l'art. 7 del D. Lgs. 39/2013 pone un espresso divieto di cumulo con gli "*incarichi amministrativi di vertice della regione*" (comma 1, lett. a); ovvero "*nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con*

ZOPPOLATO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione” (comma 2, lett. a).

La norma non si riferisce anche agli incarichi amministrativi di vertice in enti di diritto privato in controllo pubblico, quale è la carica di direttore generale di società *in house*.

Il tenore letterale della disposizione è ritenuto decisivo dall'ANAC, la quale, in fattispecie sovrapponibile a quella che qui interessa, si è espressa nel senso della ammissibilità del cumulo fra l'incarico di DG di società in controllo pubblico e quello di amministratore delegato (della stessa o di altra società pubblica). E ciò nel presupposto che il menzionato art. 7 “*si riferisce ai soli incarichi di vertice ricoperti presso amministrazioni regionali*”, provinciali e comunali, “*lasciando invece esclusi quelli di vertice e quelli dirigenziali presso enti di diritto privato in controllo pubblico*”, con conseguente “*lacuna normativa*” (Delibera n. 1348 del 21 dicembre 2016; nonché Delibera n. 166 del 22 dicembre 2015).

La conclusione appare condivisibile.

In assenza di un divieto testuale, la lacuna normativa non sembra infatti colmabile mediante applicazione analogica della disposizione relativa agli incarichi di vertice in regioni, province e comuni; a tacer d'altro perché, date le funzioni attribuite, al direttore generale di società in controllo pubblico non appare di norma riferibile il rischio di fenomeni corruttivi che il D. Lgs. 39/2013 mira a prevenire.

Considerazioni analoghe possono riferirsi al regime delle incompatibilità fra incarichi.

Invero, come sottolineato dall'ANAC, l'art. 11 del D. Lgs. 39/2013 si riferisce ai soli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni



ZOPPOLATO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

regionali, provinciali e comunali, e non di enti di diritto privato in controllo pubblico. Mentre il successivo art. 13 riguarda i soli presidenti e gli amministratori di società in controllo pubblico; e non individua incompatibilità con l'incarico amministrativo di direttore generale (Delibera 1348/2016 *cit.*).

*** **

III. Conclusioni nel caso di specie.

Tenuto conto del quadro normativo sommariamente descritto nei paragrafi che precedono, l'eventuale conferimento dell'incarico di Direttore Generale all'attuale Presidente del CDA di Ecolan non pare in contrasto né con l'art. 7 del D. Lgs. 39/2013; né con le ragioni di incompatibilità di cui all'art. 11 e ss. del decreto.

Sul piano delle inconfiribilità, le previsioni relative agli "incarichi amministrativi di vertice", che come evidenziato includono la carica di Direttore Generale, non si riferiscono agli "enti di diritto privato in controllo pubblico". Per tale ragione, nelle società *in house* il Presidente del CDA, pur titolare di deleghe, pare poter contemporaneamente assumere il ruolo di DG.

Sul piano delle incompatibilità, l'incarico di Direttore Generale all'attuale Presidente della Società non sembra presentare criticità né rispetto alle preclusioni previste all'art. 11, perché testualmente riferite alla sola carica rivestita in amministrazioni regionali, provinciali o comunali; né rispetto ai limiti posti dall'art. 13, perché relativi ad incarichi diversi (nel caso di presidente di società partecipate da comuni è precluso l'incarico di componente di giunta o di consiglio comunale).

Infine, l'affidamento dell'incarico di DG non presenta interferenze con i limiti posti dall'art. 12 in materia di incarichi dirigenziali, a tacer d'altro data l'insussistenza del relativo presupposto applicativo nel caso di specie.



ZOPPOLATO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

In relazione a quanto sopra evidenziato nel paragrafi I e II, le conclusioni sopra esposte presuppongono che il direttore generale eventualmente nominato si collochi in posizione effettivamente subordinata rispetto agli amministratori della Società, quale figura deputata alla sola esecuzione, seppur al livello più alto, delle scelte dell'organo di gestione.


Le stesse conclusioni non potrebbero invece riferirsi al caso – peraltro atipico - del direttore generale al quale siano attribuite anche funzioni di amministrazione e gestione.

*** **

Queste sono le mie considerazioni sulla questione postami.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore integrazione o approfondimento, mi è gradita l'occasione per inviarVi i miei migliori saluti.

(Avv. Maurizio Zoppolato)



tutto ciò premesso, il Comitato unitario, all'unanimità


DELIBERA

1) di impartire al C.d.A. di ECO.LAN. S.p.A. le seguenti direttive in ordine alla governance della società:

~~a) instaurare, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello corrente, un rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di Direttore Generale, con il Dott. Massimo Ranieri, già Presidente ed Amministratore delegato di ECO.LAN. S.p.A.;~~

~~b) instaurare il detto rapporto di lavoro, di cui alla precedente lettera a), a tempo determinato, con contratto CCNL Federmanager, per un periodo pari a 5 anni con scadenza 30 Aprile 2022, per un compenso lordo annuo di Euro 102.117,00 (diconsi Euro centoduemilacentodiciassette/00), oltre oneri riflessi di legge;~~

c) di integrare l'organigramma societario con la figura del Direttore Generale, come di seguito riportato:



La seduta viene tolta alle ore 19:50.

Il Presidente

(Sig. Giuseppe Finamore)

Il Segretario

(Dott. Fabio Ferrara)

